

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 12 OTTOBRE 2022, N. 6277
DELLA SEZ. TERZA BIS DEL TAR LAZIO – ROMA
NEL GIUDIZIO ISCRITTO SUB R.G. N. 6763/2022

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori della sig.ra **Sommariva Agnese**, in base all'ordinanza del 12 ottobre 2022, n. 6277, resa dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub*. R.g. n. 6763/2022, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **TAR Lazio, Roma, sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub*. R.g. n. **6763/2022**;
- il ricorso, proposto dalla sig.ra Sommariva Agnese contro il **Ministero dell'Istruzione**, il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti *p.t.*, e l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*, ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
 - esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”, sostenuta dalla ricorrente in data 24 marzo 2022, turno T4, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;
- questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 42, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- correttore e del foglio risposte;
- verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 42 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, bando di concorso;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. Erroneità della formulazione del quesito n. 42 del questionario della ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione** tra quelle fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di **una e una sola risposta esatta** tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia degli artt. 3 e 34 della Costituzione, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Aspetto che in realtà non risulta essere rispettato nella fattispecie per cui è causa.

Infatti, la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione resistente quale la lett. b) in base alla quale si ritiene che la posizione geografica sia l'unico fattore, tra quelli menzionati tra le alternative di risposta fornite nella prova alla ricorrente, che non condizioni nella scelta di un materiale da fondazione. La risposta fornita dall'Amministrazione è da ritenersi, infatti, errata. A sostegno della veridicità della tesi della ricorrente può evidenziarsi che *«in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018, la posizione geografica influenza i carichi sismici, eolici e di neve, ed è quindi fondamentale per determinare i carichi applicati all'opera, che rientrano in una delle altre risposte ritenute dal MI un fattore condizionante per la scelta del materiale da fondazione. [...] alla posizione geografica corrispondono diverse condizioni ambientali che possono contribuire a un'accelerazione nel degrado del materiale da fondazione».*

Pertanto, è da ritenersi che il quesito censurato, nella sua formulazione, risulta essere errato e fuorviante. Pregiudicando, di conseguenza, il punteggio dell'odierna ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

2. Sull'attribuzione del punteggio di 70/100 in esito alla rideterminazione dei quesiti nn. 42 del questionario della ricorrente

Il punteggio di 70/100, pari al punteggio conseguito dalla ricorrente di 68 + 2 punti relativi al quesito n. 42, consentirebbe alla stessa di essere ammessa alle prove pratiche e orali per la classe di concorso di proprio interesse. Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione resistente che, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole.

3. Sull'interesse della ricorrente e sulla prova di resistenza.

L'odierna ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha comportato la sua mancata ammissione alla prova pratica e orale.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a un quesito inserito nel questionario somministrato all'odierna ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio per la prova pari a 70/100. Sufficiente a garantirle il superamento della prova scritta e, di conseguenza, la prosecuzione dell'*iter* concorsuale

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio in questione.

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio - Roma:

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente ammissione della stessa alle prove orali per la classe di concorso di proprio interesse;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente ammissione della ricorrente alle prove orali;

L'odierna ricorrente ha poi presentato ricorso per motivi aggiunti: tale nuovo procedimento è stato giustificato dalla necessità di impugnare atti nuovi, successivi rispetto a quelli precedentemente gravati, lesivi della sua posizione per le medesime motivazioni già esposte con il ricorso introduttivo.

In particolare, si fa riferimento alla:

- graduatoria di merito rettificata dei vincitori del *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23”* per la classe di concorso **A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001044 del 12 luglio 2022, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- graduatoria di merito dei vincitori del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*” per la classe di concorso **A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado**, di cui al decreto prot. n. m_pi.AOODRL.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0000979 dell’1 luglio 2022, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare del 12 ottobre u.s., n. 6277, è stata disposta «... *la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar del Lazio*».

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 6763/2022) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “TAR Lazio - Roma” della sezione “TAR”;

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, l’ordinanza cautelare n. 6277/2022 del TAR Lazio - Roma, sez. Terza Bis che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami e l’elenco dei controinteressati.

Roma, 14 ottobre 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

